

21 Dicembre 2015

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI DELLE MARCHE

Il giorno 21 Dicembre 2015, presso la sede della C.ED.A.M. ad Ancona,

tra:

- **ANAEPA-CONFARTIGIANATO** Edilizia delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Davide Francinella e dal responsabile Area Lavoro e relazioni sindacali Marco Pantaleoni;
- **CNA COSTRUZIONI** delle Marche rappresentata dal Presidente regionale Zucconi Marco, dal responsabile del dipartimento relazioni sindacali Valter Recchia e dal coordinatore Unione costruzioni Marco Bilei;
- **FIAE-CASARTIGIANI** delle Marche rappresentata dal Presidente Claudio Massa;
- **C.L.A.A.I.** delle Marche rappresentata dal segretario regionale Adolfo Giampaolo;

e

- la **Fe.N.E.A.L.-U.I.L.** regionale rappresentata dal segretario regionale Luciano Fioretti e dai segretari territoriali Frascarelli Leonardo e Adragna Vito;
- la **F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** regionale rappresentata dal segretario regionale Massimo Giacchetti e dai responsabili territoriali Paolo Ferri, Luca Tassi, Primo Antonelli e Tonino Passaretti;
- la **F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** regionale rappresentata dal segretario regionale Fausto Vertenzi e dai segretari provinciali De Luca Massimo e Boccetti Daniele;

VISTO

- che in data 16 ottobre 2014 è stato sottoscritto l'accordo integrativo nazionale del C.C.N.L. 24 gennaio 2014 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini;
- che tali intese rimandano alla contrattazione una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell'art.42 del C.C.N.L.;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014:

21 Dicembre 2015

Premessa

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.

Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva marchigiana, nonostante la preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente alla crisi in atto che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale. La crisi del comparto ha infatti portato alla perdita di oltre 1600 imprese e 10.000 addetti negli ultimi 6 anni. Una crisi che, pur rallentando, non si è ancora arrestata.

In tale contesto si concorda sulla necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore delle costruzioni, a partire dalle piccole imprese locali, puntando su alcune priorità qualificanti come l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione del patrimonio esistente. Occorre inoltre continuare a operare affinché si prosegua in una razionalizzazione e semplificazione delle norme che rendono difficoltosa l'attività edilizia.

In questo quadro e con questi obiettivi, le Parti ritengono importante impostare una azione comune nei confronti della Regione Marche e degli altri Enti pubblici affinché il problema del rilancio del comparto costruzioni sia assunto come priorità strategica, mettendo in campo tutte le azioni e le risorse necessarie.

Le Parti ribadiscono la volontà di diffondere, anche attraverso la contrattazione, i principi di legalità e regolarità, indispensabili al mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente che possa valorizzare la buona imprenditoria ed il lavoro di qualità.

Art.1 - Enti Bilaterali

Le Parti riaffermano che la CEDAM ed EDILART sono gli strumenti indispensabili nel comparto Artigiano e della Pmi per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL e nel CCRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato ad una riduzione del 50% della massa salari denunciata, nonché degli operai e delle ore denunciate, al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, le parti ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi.

21 Dicembre 2015

La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della CEDAM e di EDILART con lo scopo di:

- fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
- fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
- semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
- sostenere l'attività per incentivare e innovare i servizi, aumentandone la qualità;

Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore auspicando che il costituendo SBC innovi ed attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell'artigianato e della Pmi.

Art.2 - Fondo Rappresentanza Sindacale

Le Parti ribadiscono che le quote previste per il Fondo Rappresentanza Sindacale (FRS) devono essere versate dalle imprese ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL del comparto artigiano e della Pmi.

Le imprese iscritte alla CEDAM assolvono tale obbligo attraverso il versamento al Fondo RLST di una aliquota pari al 0,05% della massa salari.

Art.3 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa

Con decorrenza 1 gennaio 2017, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, per gli operai, attualmente prevista in € 7,00 (sette), è stabilita nella misura di € 7,50 (sette/50).

L'importo dell'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati (art.55 del CCNL), rimane invariata all'importo di € 7,00 (sette).

Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell'impresa o rimborso del pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non è comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l'orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o che no usufruiscono del servizio di mensa.

Art.4 - Indennità di trasferta

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, e fuori dal Comune di residenza, si applicano le seguenti indennità di trasferta, erogate per compensare il disagio conseguente la variazione del luogo di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL:

- fino a 10 Km dal cantiere di assunzione 10%

21 Dicembre 2015

- da 10 a 20 Km dal cantiere di assunzione 15%
- da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione 20%
- oltre 30 Km dal cantiere di assunzione 25%

L'indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Art.5 - Indennità di trasporto

E' istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro.

Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all'art. 21 del Ccnl del 24 gennaio 2014, non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato al comma 4.

L'indennità di trasporto è stabilita in € 1,20 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 1,50 se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente.

Tali indennità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 passano rispettivamente a € 1,70 e € 2,00.

L'indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al "punto di raccolta" indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il "punto di raccolta" è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari ad € 0,50; tale indennità con decorrenza 1 gennaio 2017 passa a € 0,70.

Art.6 - Indennità di reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore inserito in turni di reperibilità ha diritto, ad una indennità giornaliera di reperibilità, oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di intervento, come di seguito specificato:

- reperibilità notturna feriale € 7,00
- reperibilità sabato e giorni festivi € 12,00

21 Dicembre 2015

a decorrere dal 1 luglio 2017 gli importi sono stabiliti in:

- reperibilità notturna feriale € 9,00
- reperibilità sabato e giorni festivi € 14,00

Fino a concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolano tale materia.

Le parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell'ambito dei capitolati di appalto.

Art.7 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

In conformità a quanto stabilito all'art.15 del verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl del 24 gennaio 2014, le parti convengono di istituire l'elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

La decorrenza dell'EVR è stabilita dal 1 luglio 2016.

Nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), concordato in sede regionale secondo i criteri e le modalità dell'art.42 del CCNL del 24 gennaio 2014, le parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore nella regione Marche, sulla base dei seguenti 5 (cinque) indicatori:

- 1) numero lavoratori iscritti alla cassa edile CEDAM;
- 2) monte salari denunciato dalla cassa edile CEDAM;
- 3) ore dichiarate alla cassa edile CEDAM;
- 4) numero di richieste, nella regione Marche, delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia;
- 5) andamento del mercato immobiliare nella regione Marche.

Per il periodo di vigenza del presente CCRL, la determinazione annuale del valore dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:

- anno 2016	triennio	2015/2014/2013 su 2014/2013/2012
- anno 2017	triennio	2016/2015/2014 su 2015/2014/2013
- anno 2018	triennio	2017/2016/2015 su 2016/2015/2014

Ferme restando le modalità di determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) stabilite dall' art. 42 del CCNL del 24 gennaio 2014, le parti, in occasione della verifica annuale, potranno considerare pari o non negativi eventuali scostamenti minimi in termini assoluti.

21 Dicembre 2015

Sulla base della verifica annuale sui dati relativi a ciascun periodo di riferimento, l'elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensili al personale in forza per il periodo 1 luglio – 30 giugno.

Art.8 - Prestazioni extracontrattuali

Le parti approvano il "nuovo regolamento per le Prestazioni extracontrattuali" allegato al presente CCRL che disciplina i requisiti di accesso, gli importi e le modalità di erogazione delle prestazioni extracontrattuali e delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese iscritte alla C.ED.A.M.

A decorrere dal 1 gennaio 2016:

- ✓ sono aboliti il contributo per il "premio di fedeltà", istituito dal CCRL del 27/07/2007 e il "Fondo CIG apprendisti" a favore dei lavoratori apprendisti delle imprese non artigiane istituito dall'accordo regionale del 03/05/2013.
- ✓ è istituito, a favore dei lavoratori, un contributo pari ad € 500,00 (cinquecento) erogato in occasione della nascita e/o adozione di un figlio/a.
- ✓ il contributo forfettario annuo massimo di € 400,00 (quattrocento) stanziato per migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, è erogato alle imprese che implementano e/o aggiornano i sistemi di protezione individuali o collettivi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dovuti alle cadute dall'alto, alla movimentazione manuale dei carichi e all'esposizione al rumore;
- ✓ la C.ED.A.M. verifica i requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni extracontrattuali alla data della presentazione delle domande da parte dei lavoratori.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni extracontrattuali a favore dei lavoratori, la C.ED.A.M. riconoscerà il 50% delle ore lavorate dal richiedente nelle altre casse edili del territorio regionale. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare l'attestato comprovante la sua posizione rilasciato dalla cassa edile di provenienza. In tal caso, l'erogazione della prestazione avverrà nella misura del 50% di quanto previsto dal regolamento delle prestazioni extracontrattuali.

Art.9 - Importi non riscossi dai lavoratori

Gli importi liquidati dalla cassa edile C.ED.A.M., che per qualsiasi motivo non sono riscossi dai lavoratori interessati o dai loro aventi causa entro sei mesi dalla data di emissione, sono accantonati in un apposito Fondo, costituito presso C.ED.A.M., fino a cinque anni dalla data suddetta e comunque fino a prescrizione legale.

Trascorso tale termine gli importi di cui al comma precedente, sono assegnati al Fondo Prestazioni Extracontrattuali; su domanda del lavoratore interessato, la C.ED.A.M. provvederà alla erogazione di un contributo straordinario secondo quanto previsto dal regolamento delle Prestazioni extracontrattuali.

21 Dicembre 2015

Art.10 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente CCRL, le Parti si incontreranno per definire su tale tema un Protocollo di attuazione coerente con il D.Lgs. 81/2008, in sostituzione dell'accordo regionale del 15/02/2008.

Art.11 - Congedo familiare

In occasione della nascita di un figlio/a, ovvero dell'adozione di un figlio/a minore, al lavoratore è riconosciuto un giorno di permesso retribuito. Il lavoratore dovrà presentare idonea documentazione al riguardo entro i dieci giorni lavorativi successivi.

L'impresa potrà richiedere alla CEDAM, entro 90 giorni dall'evento, il rimborso del suddetto rimborso retribuito, allegando il LUL del mese di riferimento e la documentazione presentata dal lavoratore.

Art.12 - Contribuzioni cassa edile

Le Parti, valutato l'andamento economico-finanziario ed il bilancio della C.ED.A.M., confermano le aliquote contributive dovute alla cassa edile C.ED.A.M., definite con accordo regionale del 03/06/2015 e allegate al presente CCRL.

Art.13 - Nuove figure professionali

Le Parti, alla luce della già attiva iscrizione degli impiegati alla C.ED.A.M., concordano sulla opportunità di valutare eventuali prestazioni rivolte agli stessi ed a tal fine, viene istituita una commissione paritetica con l'obiettivo di definirne le modalità applicative.

Art.14 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane delle Marche, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella "Sfera di applicazione" del CCNL 24 Gennaio 2014.

Il presente Contratto regionale decorre dal 1 gennaio 2016 e avrà validità sino al 31/12/2018, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.

21 Dicembre 2015

Norma transitoria.

Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni e delle aliquote previste dal presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

ANAEPÀ - CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE - CASARTIGIANI

C.L.A.A.I.

Fe.N.E.A.L. - UIL

F.I.L.C.A. - CISL

F.I.L.L.E.A. - CGIL